

FONDO DI GARANZIA PER PMI MEDIO CREDITO CENTRALE

Istituito con Legge n. 662/96 e operativo dal 2000, il **Fondo di garanzia PMI** è uno strumento agevolativo del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) gestito da Mediocredito centrale, volto a sostenere le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie.

La garanzia del Fondo può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento.

BENEFICIARI

- **piccole e medie imprese**, incluse le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale.
- **consorzi e società consortili** costituiti tra piccole e medie imprese e le società consortili miste;
- **professionisti** iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali.
- **small mid cap** (imprese con un numero di dipendenti fino a 499) introdotte dal DL Liquidità

Limitatamente ai finanziamenti fino a 30.000 euro:

- **persone fisiche** esercenti attività di impresa, arti o professioni, ivi comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti
- **persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO** ovvero tutti gli operatori del credito agenti in Attività Finanziaria e Collaboratori (broker, agenti e subagenti di assicurazione ecc.)
- **società** di agenti in attività **finanziaria**, società di mediazione **creditizia**
- **enti del Terzo settore**, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento.

L'accesso al Fondo di garanzia si allarga anche alle aziende che sono state ammesse alla procedura del **concordato con continuità aziendale**, hanno stipulato accordi di **ristrutturazione** dei debiti o hanno presentato un piano in tal senso, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari che, alla data della richiesta di garanzia, presentino esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come **“inadempienze probabili”** o **“scadute o sconfinanti deteriorate”**, purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020.

Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

Possono essere garantiti i soggetti appartenenti a **qualsiasi settore**. Fatte salve le attività svolte da broker, agenti e subagenti di assicurazione, non è ammissibile il solo settore delle attività finanziarie.

L'intervento del Fondo di garanzia è esteso alle imprese dei settori "A – **Agricoltura, silvicoltura e pesca**" sia per la garanzia diretta sia per la riassicurazione/controgaranzia. Non è necessario l'intervento di Ismea sulle operazioni di credito agrario coperte dalla garanzia del Fondo. Fino a nuova comunicazione, è possibile presentare la richiesta di garanzia solo ai sensi del cosiddetto Temporary Framework, con:

garanzia al 90% su operazioni con durata fino a 72 mesi, comprese quelle di importo ridotto

garanzia pari all'80% per le operazioni di rinegoziazione e consolido

garanzia al 100%, fino a 30 mila euro (lettera m) secondo le regole disciplinate dall'Ente Gestore, laddove l'impresa non ne avesse già beneficiato.

Anche le **startup** possono accedere alle garanzie previste dal Fondo: per le imprese con non più di tre anni sono operative le misure del DL "Liquidità" per tutte le domande presentate dall'8 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto). Vengono meno i vincoli precedentemente previsti per la finalità dell'operazione: sono dunque ammissibili operazioni sia per liquidità sia per investimento. Eliminato anche l'obbligo di versare mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento. Non sarà più necessario, infine, inviare al Fondo di garanzia il business plan (allegati 7 e 7 bis) e il bilancio previsionale.

COME FUNZIONA

Concessione di una **garanzia pubblica** che si affianca, e spesso si sostituisce, alle garanzie reali portate dalle imprese. Ciò significa che, grazie al Fondo, **l'impresa può ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive** (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo. La concessione della garanzia del Fondo alle imprese, precedentemente onerosa, diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo.

Con l'eccezione dei finanziamenti fino a 30 mila euro che prevedono un tetto massimo di tassi e commissioni, il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo **non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie**.

Il DL "Liquidità", convertito con Legge 40/2020, ha profondamente modificato le modalità operative del Fondo di garanzia semplificando le procedure, aumentando le coperture e ampliando la platea dei beneficiari. Ha inoltre stabilito che, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, non venga effettuata **alcuna valutazione del merito di credito** del soggetto beneficiario finale da parte del Gestore del Fondo. La valutazione per l'accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate.

Ai fini dell'accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi. Tale previsione consente l'accesso alla garanzia da parte di quelle imprese economicamente e finanziariamente sane prima dell'emergenza epidemiologica, sterilizzando, in tal modo, gli effetti della crisi economica che ne è scaturita ai fini dell'accesso all'incentivo pubblico.

QUALI OPERAZIONI GARANTISCE

L'intervento riguarda **tutti i tipi di operazioni**, a breve e medio-lungo termine, sia per iniettare **liquidità** nelle casse delle imprese, sia per permettere **investimenti**, con le seguenti coperture:

- **100%** (sia per garanzia diretta sia per riassicurazione) per operazioni finanziarie:
 - A. di importo **fino a 30.000 euro** e comunque non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato
 - B. con durata massima di 15 anni a condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dall'erogazione
- **90%** (sia per garanzia diretta sia per riassicurazione) per operazioni finanziarie:
 - A. a fronte di liquidità o di investimento
 - B. con durata massima di 6 anni
 - C. di importo non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato
Senza valutazione andamentale.
Per operazioni finanziarie di importo fino a 800 mila euro è possibile combinare l'intervento del Fondo con una garanzia del 10% rilasciata da un confidi, a valere su risorse proprie, al fine di ottenere una copertura del 100% del finanziamento.
- **80%** per la garanzia diretta e **90%** per la riassicurazione (su garanzie rilasciate da confidi non superiori all'80% del finanziamento) per tutte le operazioni che non rientrano nei precedenti punti. Con tetto a **5 milioni di euro** di importo garantito.
Senza valutazione andamentale.
Per queste operazioni finanziarie è possibile combinare l'intervento del Fondo con una garanzia del 20% rilasciata da un confidi, a valere su risorse proprie, al fine di ottenere una copertura del 100% del finanziamento. In quest'ultimo caso possono accedere al finanziamento le imprese fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni. Il limite di 499 dipendenti per accedere ai finanziamenti è determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019.

Importi massimi

In tutti i casi l'importo del prestito garantito non può superare il **25% dell'ammontare dei ricavi** del beneficiario, risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata. Per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 va dimostrato tramite idonea documentazione, come ad esempio un'autocertificazione.

Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i **finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l'attività di impresa**, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a **3.000 euro** di importo);

La garanzia è concessa, in favore dei soggetti beneficiari finali, con le seguenti modalità:

A) garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori;

B) riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti, anche in qualità di capofila di pool di soggetti garanti.

La riassicurazione e la controgaranzia possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria esclusivamente nel caso in cui le garanzie

concesse dai soggetti garanti siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto. Qualora le garanzie concesse dai soggetti garanti non abbiano le predette caratteristiche, i soggetti garanti possono richiedere solo la riassicurazione.

Sono ammissibili anche le operazioni finalizzate all'**estinzione di finanziamenti** (rinegoziazione finanziamenti esistenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario), a patto che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di un credito aggiuntivo all'impresa pari almeno del 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Inoltre, è stata estesa la copertura pubblica ai crediti che le imprese cedono a **società di factoring**.

TASSO

Nel caso di garanzia diretta del Fondo, è applicato al finanziamento un tasso di interesse, e, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia che tiene conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione. Comunque il tasso o il premio non deve essere superiore al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%, come stabilito in commissione.

COME FARE DOMANDA

L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, ma deve rivolgersi a una **banca** per richiedere il finanziamento chiedendo che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda.

In alternativa, può rivolgersi a un **Confidi accreditato** che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.

Al link seguente si trova l'elenco delle banche e dei confidi accreditati:

<https://www.fondidigaranzia.it/servizi-online-per-le-imprese/banche-e-confidi-convenzionati/>

IN Valle d'Aosta tutte le banche possono fare questa operazione e i Confidi accreditati sono:

ALPIFIDI (artigianato e commercio)

CONFIDI NORD-OVEST (industria e turismo)

SCADENZA

La Legge di Bilancio proroga fino al **30 giugno 2021** l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità (dl n. 23-2020), per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Piccole, medie imprese e professionisti potranno continuare a utilizzare le misure: garanzia al 100% per prestiti fino a 30mila euro, copertura al 90% per importi superiori con la possibilità di arrivare al 100% con l'intervento aggiuntivo di un confidi, importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, delibera dell'intervento senza valutazione dei dati di bilancio, rilascio di garanzie su operazioni già erogate.

Sempre per i provvedimenti previsti dal DI Liquidità a favore delle imprese, ma con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, la proroga prevista, invece, è di soli due mesi, fino al **28 febbraio 2021**.

Nessuna proroga per le misure relative ai portafogli di finanziamenti.

TEMPISTICHE

I tempi di risposta erano già piuttosto snelli, ma sono stati accorciati per far fronte allo shock economico causato dall'emergenza Covid-19: con il decreto Cura Italia e con il decreto liquidità, infatti, è previsto uno snellimento delle pratiche: in tempi rapidi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata la delibera dal Consiglio di gestione che si riunisce due volte a settimana. L'impresa viene informata via e-mail sia della presentazione della domanda sia dell'adozione della delibera.

Per questo tipo di agevolazione, garanzia al 100%, è stato anche pubblicato un modulo di richiesta di agevolazione ad hoc (**Allegato 4 bis**) con una struttura ridotta nel numero di pagine e nei dati da inserire. Le banche faranno compilare questo modulo e lo trasmetteranno al Fondo di garanzia di Medio credito centrale.

Per le operazioni fino a 30mila euro è prevista l'**approvazione automatica** da parte del Fondo: i soggetti richiedenti (banche, confidi ecc.) possono pertanto erogare i finanziamenti anche prima della delibera della garanzia.

AIUTI DI STATO

Il Fondo può essere operativo per le operazioni sia in regime de minimis che ai sensi del Quadro Temporaneo degli Aiuti di Stato (Temporary Framework) con un massimo di 800.000 Euro di aiuti temporanei ad impresa, che eleva sia la percentuale di garanzia diretta che il plafond concedibile alle imprese beneficiarie.

INFORMAZIONI

Sul sito www.fondodigaranzia.it si trovano tutte le informazioni in merito, tra cui:

- circolari operative e normativa di riferimento
- allegati e modulistica
- contatti telefonici del Team assistenza e procedura on line per inviare le richieste di informazione con risposte al massimo entro 2 giorni lavorativi.
- domande frequenti (FAQ) al seguente link

https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/05/20200724_faq-DL-Liquidit%C3%A0.pdf

Sportello Promozione Innovazione e Internazionalizzazione SPIN² ALPS Enterprise Europe Network

Servizio associato fra la Chambre Valdôtaine e Unioncamere Piemonte

Reg. Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO)

Tel. 0165 – 5730 91/92/89/94

E-mail: sportellovda@pie.camcom.it

www.ao.camcom.it



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

